

AVV. STEFANO SONCINI
AVV. CLAUDIO SIRONI
Viale Elvezia, 12 Milano
Tel. 02/317943 fax 02/3490642
e-mail s.soncini@sg.fastwebnet.it
PEC stefano.soncini@cert.ordineavvocatimilano.it

Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

PARMA

SEZ. I

R.G. 290/15

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse di **STEFANIA MASSARI** (C.F. MSSSFN67R56D061W) in proprio e in qualità di Presidente del **COMITATO "NO AL BITUME, SÌ AL PARCO DEL TREBBIA"** (P.I. 91112680334), **LUIGI ZURLA** (C.F. ZRLGU44S11G535V), **SONIA NEGRI** (C.F. NGRSNO64P53G535Z), **MAURIZIO BELLONI** (C.F. BLLMRZ55H01C261E), **ELENA DIOTALEVI** (C.F. DTLLE55R47G535R), **GIUSEPPE CASTELNUOVO** (C.F. CSTGPP54H18G535U), **MARINELLA MAGGI** (C.F. MGGMNL58M43G535L), **ANNAMARIA ZANGRANDI** (C.F. ZNGNMR57E49G535G), **PIETRO PREVIDI** (C.F. PRVPTR81S20G535Q), **GIORGIA BARDETTI** (C.F. BRDGRG79D56G535C) tutti rappresentati e difesi, come da mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Stefano Soncini (C.F. SNCSFN60S08F205N), Claudio Sironi (C.F. SRNCDG73T07F205I) e Ilaria Garbazza (C.F. GRBLRI70P46I153O) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della terza in Parma, Strada Repubblica n. 97 (ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indica il seguente numero di fax 0521/234515 e pec garbazzailaria@pec.giuffre.it)

contro

il **COMUNE DI GOSSOLENGO**, in persona del legale rappresentante Sindaco *pro tempore*,
la **PROVINCIA DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante Presidente *pro tempore*,

la **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*,

e nei confronti

di **CCPL INERTI SPA**, costituitasi in giudizio con gli avv.ti Giuseppe Manfredi e Eugenia Monegatti Ziliotti

nonché

di **INERTEC SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

dandone notifica

alla Sig.ra **ELENA BUSCARINI**

al Sig. **ENRICO BUSCARINI**

alla **INERTI TREBBIA SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

all' **USL – SEZIONE DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

all' **ARPA – SEZIONE DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

all' **ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

al **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**, in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore*

al **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore*

all' **AIPO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

al **COMUNE DI GAZZOLA**, in persona del legale rappresentante Sindaco *pro tempore*

per l'annullamento

A.- Quanto al ricorso introduttivo notificato il 24 settembre 2015 e depositato in data 14 ottobre 2015: *“del provvedimento unico conclusivo del procedimento automatizzato/ordinario di SUAP comprendente l'Autorizzazione Unica Ambientale del 24 luglio 2015, n. 6 (doc. 1), con il quale il Comune di Gossolengo ha autorizzato CCPL Inerti SpA alla realizzazione di un impianto produzione di conglomerati bituminosi e Inertec Srl all'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, operazioni di recupero rifiuti, valutazione di impatto acustico, relativi all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi nel rispetto di quanto esplicitato negli atti e provvedimenti allegati allo stesso provvedimento unico con le lettere da A ad N e quindi: del verbale della Conferenza di Servizi del 24 settembre 2014; del verbale della Conferenza di Servizi del 30 marzo 2015; del Verbale della Conferenza di Servizi del 27 maggio 2015; del Verbale della Conferenza di Servizi finale del 16 giugno 2015; della determina del 12 giugno 2015, n. 309, con la quale L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla-osta per la realizzazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi a CCPL Inerti SpA; della determina del 12 giugno 2015, n. 310, con la quale L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla-osta all'AUA presentata da Inertec Srl; della nota del 15 giugno 2015, prot. n. 38614, con la quale la Provincia ha rilasciato la valutazione di conformità dell'impianto*

per la produzione di conglomerati bituminosi alla pianificazione provinciale per le attività estrattive; del parere di conformità urbanistica del 23 giugno 2015, prot. n. 5855 al progetto CCPL Inerti SpA da parte del Comune; nell'autorizzazione paesaggistica n. 1/2015 del Comune relativa alla realizzazione dell'impianto di frantumazione e all'impianto di produzione conglomerati bituminosi in favore di CCPL Inerti SpA; del provvedimento unico n. 4 del 26 giugno 2015, con il quale il Comune di Gossolengo ha rilasciato a Inertec Srl l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di lavorazione inerti e produzione di conglomerati bituminosi; nonché dove occorrer possa, della nota del 27 marzo 2015, prot. n. 3194 con la quale la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'impianto di conglomerati bituminosi e nella nota dei VV.FF. del 26 maggio 2015, con la quale è stato dato parere di conformità al progetto CCPL Inertec; nonché, di ogni altro atto o provvedimento agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi ivi espressamente incluso il parere del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 19 settembre 2014 (doc. 8), la determinazione della Provincia di Piacenza del 19 giugno 2015, n. 1207 pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia dal 22 giugno 2015 (doc. 21), del parere della Regione Emilia Romagna inviato al Comune in data 26 giugno 2015 (doc. 23), del successivo parere inviato in data 13 luglio 2015 (doc. 24), nonché della delibera di GC 15 luglio 2015 n. 71 (doc. 26), ove sussistente, concernente l'approvazione di impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE denominato "Molinazzo" per la realizzazione di una cava di ghiaia in località Molinazzo di Gossolengo e della delibera di GC 12 settembre 2015, n. 83 avente ad oggetto: approvazione e valutazione impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE 8 denominato "Molinazzo" (doc. 34) nonché dell'allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015 nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi come ivi richiamati nella relativa istruttoria nonché, in subordine, dell'art. 55 NTA del PIAE 2011 (doc. 30)".

B.- Quanto al presente ricorso per motivi aggiunti: della delibera di GC 12 settembre 2015, n. 83 avente ad oggetto: approvazione e valutazione impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE 8 denominato "Molinazzo" (doc. 34), nonché dell'allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015, nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi come ivi richiamati nella relativa istruttoria e quindi in particolare il deposito e pubblicazione degli atti sul BURE, su La Cronaca e presso la Regione

Emilia Romagna (doc. 41 e 42); le integrazioni alle osservazioni datate 27 gennaio 2015 (doc.72); il verbale della riunione della commissione Qualità Architettonica del 7 dicembre 2010 (doc. 39); la nota comune Gossolengo 9 dicembre 2010 n. 10809 (doc. 40); la nota 9 febbraio 2011 n. 1099 dell'AIPO di parere favorevole (doc. 43); la nota n. 7 febbraio 2011 n. 1057 della Soprintendenza Archeologica (doc. 44); il verbale della prima conferenza di servizi e relativa convocazione (doc. 45); le osservazioni: Asl Piacenza 25 febbraio 2011 n. 1559 (doc. 47), ARPA Piacenza n. 2145 del 16 marzo 2011 (doc. 49bis), Provincia Piacenza 16 marzo 201 n. 2150 (doc. 48); la richiesta di integrazioni del Comune di Gossolengo 31 marzo 2011, n. 2682 (doc. 49); il protocollo 6636 dell'8 agosto 2012 di deposito di integrazioni e controdeduzioni del proponente (doc. 51); il parere favorevole Asl 7 novembre 2012 (doc. 52bis); il verbale della seconda conferenza (doc. 53); il parere definitivo ARPA 19 dicembre 2012 (doc. 55), e dell'AIPO 27 dicembre 2012 (doc. 56); la nota 7 dicembre 2013 inviata alla Soprintendenza (doc. 58); la nota 23 dicembre 2013 trasmessa dalla Soprintendenza (doc. 59); il verbale della Commissione Qualità Architettonica 17 luglio 2014 (doc. 60); la richiesta della Soprintendenza 9 agosto 2014 (doc. 63); la proposta di autorizzazione 2/2014 (doc. 61); la nota 15 dicembre 2014 trasmessa dalla Soprintendenza (doc. 65); l'autorizzazione paesaggistica 22 dicembre 2014 n. 12029 (doc. 66); la convocazione terza conferenza 22 dicembre 2014 (doc. 68); il parere favorevole USL 16 gennaio 2015 (doc. 67); la nota Soprintendenza 20 gennaio 2015 (doc. 69); il verbale terza conferenza di servizi (doc. 70); la convocazione della quarta conferenza 25 maggio 2015 (doc. 74); la nota USL 5 maggio 2015 (doc. 73); il verbale della quarta conferenza (doc. 75) nonché in subordine l'art. 5 del PIAE 2011 (doc. 84).

Fatto e svolgimento del giudizio

1. Richiamato per ogni altro aspetto quanto illustrato in punto di fatto da pag. 3 a pag. 9 del ricorso introduttivo si precisa quanto segue con riferimento agli sviluppi del procedimento che ha dato luogo alla delibera 12 settembre 2015, n. 83 (**doc. 34**) con la quale il Comune di Gossolengo ha approvato la valutazione di impatto ambientale relativa alla cava "Molinazzo" con allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015.

Anche tale provvedimento è stato impugnato nel ricorso introduttivo, fatta riserva di motivi aggiunti nei termini di legge una volta espletato il completo accesso agli atti.

A tal fine, in data 22 settembre 2015, la scrivente difesa ha presentato apposita istanza di accesso agli atti (**doc. 35**) chiedendo tutta la documentazione menzionata nel predetto

provvedimento.

In data 25 settembre 2015 il Comune di Gossolengo ha trasmesso la documentazione richiesta **(doc. 36)**.

Dall'esame di tale documentazione emerge che tutta la sequenza procedimentale posta in essere è palesemente illegittima.

2. Preliminarmente all'esposizione dei motivi e a maggior chiarimento della questione, illustriamo brevemente l'iter che ha condotto all'approvazione della VIA per la cava Molinazzo.

3. In data 9 novembre 2010 CCPL ha presentato una richiesta di autorizzazione per l'apertura di una cava di ghiaia **(doc. 37)**.

Al progetto risultano allegati i documenti già prodotti **(doc. 3 e 4 del ricorso introduttivo)**.

Una volta acquisiti tali atti, con nota 6 dicembre 2010, il Comune ha inviato alla Regione Emilia Romagna Ufficio valutazione Impatti e relazione stato ambientale nonché all'Amministrazione Provinciale di Piacenza tale progetto ai fini del deposito pubblico **(doc. 38)**.

In data 7 dicembre 2010 si è riunita la commissione per la qualità architettonica per esaminare tale progetto rinviando il proprio parere all'esito della prima conferenza prevista per il 23 febbraio 2011 sollevando alcune questioni relative al rapporto con l'area protetta SIC; alla verifica del livello della falda, alla verifica della stabilità del fronte scavo, all'impatto acustico e altre questioni **(doc. 39)**.

In data 9 dicembre 2010 è stata indetta la prima conferenza di servizi **(doc. 40)**.

Effettuata la pubblicazione degli avvisi di deposito del progetto **(docc. 41 e 42)**, in data 1 febbraio 2011, veniva espresso il parere favorevole da parte dell' AIPO **(doc. 43)**.

In data 7 febbraio 2011 veniva emesso il parere della Soprintendenza Beni Archeologici **(doc. 44)**.

In data 23 febbraio 2011 si teneva la prima conferenza dei servizi **(doc. 45)** alla quale risultava assente la Soprintendenza ai Beni Paesaggistici che non comunicava neppure il proprio parere.

In tale conferenza si dava conto dell'installazione del nastro trasportatore di collegamento con il connesso impianto di frantumazione e di produzione di conglomerati bituminosi, oggetto di separata autorizzazione impugnata con il ricorso introduttivo: il Geom. Cignatta in rappresentanza di CCPL dichiarava che il progetto deve contenere la realizzazione del nastro

trasportatore in quanto impianto necessario per le future aree di escavazione.

Date le evidenti carenze del progetto, in particolare sotto il profilo della valutazione acustica, della vicinanza con le abitazioni in località Molinazzo, la conferenza veniva rinviata per ulteriori integrazioni progettuali.

Nel frattempo perveniva il parere dell'Asl 21 febbraio 2011 (**doc. 47**) che, a sua volta, chiedeva ulteriori chiarimenti progettuali, nonché il parere della Provincia 9 marzo 2011 (**doc. 48**) che, da un lato, segnalava la necessità del parere del Parco Trebbia, in errata applicazione della normativa di cui alla LR 19/09 trattandosi di procedura di VIA neppure iniziata alla data di entrata in vigore di tale legge e, dall'altro, segnalava che la documentazione di SIA doveva essere completamente rivista in quanto erano allegate proposte normative e azzonamenti risalenti a prima dell'entrata in vigore della stessa norma.

Pertanto, in data 31 marzo 2011, il Comune trasmetteva a CCPL tali pareri sostanzialmente negativi chiedendo le dovute integrazioni (**doc. 49**), tra le quali il parere ARPA 10 marzo 2011 (**doc. 49bis**).

4. In data 24 settembre 2012, ricevute le controdeduzioni da parte di CCPL, il Comune convocava nuova conferenza di servizi (**doc. 50 e 51**).

Con separata nota 7 novembre 2012 la convocazione della conferenza veniva anche inoltrata all'ente Parco (**doc. 52**).

In data 20 novembre 2012 si teneva la seconda conferenza nel corso della quale, acquisito il parere Asl datato 7 novembre 2012 (**doc. 52bis**):

- a) Il rappresentante del condominio Molinazzo chiedeva l'arretramento di almeno 50 mt dalle case del fronte di escavazione;
- b) il Consorzio di bonifica chiedeva che CCPL intervenisse con opere direttamente sul canale d'irrigazione al fine di evitare dispersione delle acque nei terreni confinanti interessati dall'escavazione per evitare problematiche di pompaggio di acqua. Il Geom. Cignatta dichiarava che non vi erano le condizioni economiche per effettuare detti lavori di isolamento;
- c) La progettista di CCPL dichiarava che il livello della falda rispetto alle quote previste di escavazione sarebbe risultato influenzato dalla perdita del canale di escavazione mentre per quanto riguarda il fronte scavo dichiarava che non erano stati effettuati studi con riferimento ai terreni e alle abitazioni prossime allo scavo (**doc. 53 e 54**).

Perveniva, inoltre, il parere Arpa (**doc. 55**), nonché il parere AIPO (**doc. 56**) ed il parere del

Consorzio di bonifica di Piacenza che dichiarava espressamente che la ditta doveva intervenire con opere di impermeabilizzazione sul canale Comune di Destra o, in alternativa, prevedere il pompaggio delle acque filtranti dal canale e affioranti nella cava (**doc. 57**).

5. In data 7 dicembre 2013 il Comune trasmetteva la proposta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza (**doc. 58**).

In data 23 dicembre 2013 la Soprintendenza esaminata la documentazione la dichiarava insufficiente, sia per quanto riguardava il parere della commissione qualità architettonica, sia per quanto riguardava la verifica di tutti i vincoli, nonché per quanto riguarda il progetto in generale (**doc. 59**).

In data 17 luglio 2014 si riuniva nuovamente la commissione qualità architettonica che esprimeva parere favorevole (**doc. 60**).

In data 19 luglio 2014 il Comune produceva una relazione illustrativa per il rilascio dell'autorizzazione ambientale (**doc. 61**) che veniva trasmessa con lettera 19 luglio 2014 (**doc. 62**).

La Soprintendenza con lettera 8 agosto 2014 osservava che la documentazione richiesta non era pervenuta e ribadiva la necessità dell'integrazione progettuale (**doc. 63**).

6. In vista della conferenza finale del 27 gennaio 2015 l'ARPA inviava ulteriori prescrizioni (**doc. 64**).

In data 15 dicembre 2014 la Soprintendenza pur rilevando il permanere delle carenze progettuali riteneva che le opere in progetto potessero essere ritenute di non particolare criticità (**doc. 65**).

Pertanto il Comune emetteva l'autorizzazione paesaggistica per la cava in data 22 dicembre 2014 (**doc. 66**).

In data 13 gennaio 2015 l'Asl confermava il parere favorevole (**doc. 67**).

Veniva convocata la conferenza dei servizi per il 27 gennaio 2015 (**doc. 68**).

Una volta acquisita la conferma del parere della Soprintendenza Archeologica (**doc. 69**) in data 27 gennaio 2015 si teneva la terza conferenza dei servizi (**doc. 70**) che acquisiva anche le osservazioni della Provincia (**doc. 72**).

In vista dell'ulteriore conferenza finale l'Asl confermava nuovamente il proprio parere (**doc. 73**) e, quindi, veniva convocata la conferenza conclusiva per il 25 maggio 2015 (**doc. 74**).

Nel corso di tale conferenza gli enti si esprimevano positivamente (**doc. 75 e 76**) e quindi il comune nella persona del responsabile del servizio Arch. Fornasari predisponendo il rapporto

finale favorevole (**doc. 77**).

La delibera di Giunta comunale 83 del 12 settembre 2015 che ha approvato la valutazione di impatto ambientale della cava viene qui impugnato per i seguenti motivi di

DIRITTO

H.- SULLA MANCATA VALUTAZIONE CUMULATIVA DEI PROGETTI MEDIANTE VIA. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERA 12 SETTEMBRE 2015, N. 83 PER APPROVAZIONE DI UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RIGUARDANTE SOLO PARTE DI UN CUMULO DI IMPIANTI CHE SONO DESTINATI AD OPERARE CONGIUNTAMENTE.

8.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (LR 9/99 in relazione alla Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 nonché al Dlgs 152/06 in relazione all'allegato 5 del DLgs 152/06). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1. Come illustrato in premessa e nel ricorso introduttivo, il progetto della nuova cava di ghiaia richiesta da CCPL per l'ambito estrattivo Molinazzo 2, autorizzata con delibera 83/15 (**doc. 34**) è connesso e necessariamente interdipendente, sia con l'esistenza di impianti di frantumazione a cui verrà avviato il materiale proveniente dalla cava, sia con l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi, oggetto dell'approvazione con il provvedimento unico 24 luglio 2015, n. 6 (**doc. 1**).

La connessione deriva esplicitamente, sia dal fatto che in tutti i progetti presentati a partire dalla relazione illustrativa della VIA (**doc. 78**) e, a seguire, nelle controdeduzioni alle osservazioni (**doc. 51**) nonché nello studio di incidenza (**doc. 79**) e nel progetto di compensazione (**doc. 80**), viene trattata espressamente la realizzazione del nastro trasportatore che è previsto per il trasferimento del materiale inerte estratto dalla cava, trattato nell'impianto di frantumazione e, poi, destinato all'impianto di produzione conglomerati bituminosi, sia dal fatto che, in base alla normativa vigente, un impianto di produzione conglomerati bituminosi nella fascia fluviale e nell'ambito del PIAE è consentito solo se diretto a trattare il materiale ivi estratto e trattato.

2. In base a questa circostanza, è stato chiesto ripetutamente, dalla Soprintendenza per i beni architettonici con nota 19 settembre 2014 (**doc. 8**), dal Comitato qui ricorrente, con nota 6 maggio 2015 (**doc. 13**), dai rappresentanti della Legambiente locale (a firma di uno dei

ricorrenti – **doc. 14**), dal gruppo consigliere di maggioranza (**doc. 15**) ed, infine, tramite diffida inviata dagli scriventi difensori in data 26 giugno 2015 (**doc. 22**), di sospendere il procedimento di esame di approvazione dell’impianto di produzione conglomerati bituminosi disponendo che la pendente procedura di VIA rispetto all’ambito estrattivo Molinazzo2 fosse integrata con l’adempimento della valutazione dell’impatto ambientale anche dell’impianto di produzione conglomerati bituminosi.

3. Quanto sopra, in funzione del fatto che, a seguito del procedimento di infrazione avviato il 14 aprile 2009 dalla Commissione Europea, lo Stato italiano con DL 91/14 conv. in L. 116/14 ha finalmente introdotto tra i criteri di valutazione in base ai quali valutare l’assoggettabilità o meno dei progetti alla verifica di VIA anche il criterio del “*cumulo con altri progetti*”, così come prescritto da tempo dalla normativa comunitaria nonché dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (vedi CGE sez. II, 11 febbraio 2015, n. 531/13 e Sez. I, 17 marzo 2011, n. C-275/09).

Infatti, con il DM 30 marzo 2015, sono stati introdotti i citati criteri di valutazione il cui allegato al punto 4.1 disciplina il cumulo con altri progetti “***Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.*** Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l’assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione « ad hoc » della soglia stabilita nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (e ndr) che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall’interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale”.

Va detto che, anche in questo caso, il provvedimento amministrativo assunto dallo Stato italiano a seguito della procedura di infrazione non pare risolvere il tema sottoposto essendo molto più limitativo rispetto all’allegato 3 della Direttiva 2011/92/UE che indica i criteri di selezione.

Infatti in tale allegato è indicato che i “*criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell’allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale*” sono quelli ivi indicati tra cui compare, tra “*Le caratteristiche dei progetti (che ndr) devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare*”: il “b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati”.

Inoltre, per quanto riguarda la “tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale” devono essere considerati “I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente (...) in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto (...) g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati”.

È evidente che il decreto ministeriale 30 marzo 2015 contiene un'ulteriore limitazione all'applicazione di tale Direttiva là dove pare voler applicare il criterio del cumulo in relazione all'appartenenza alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato 4 Dlgs 152/06, argomento questo che non compare nella Direttiva.

3. Nel nostro caso, come abbiamo esposto, il Comune ha chiesto ripetutamente dei pareri alla Regione, Servizi valutazione impatto ambientale, che li ha resi con nota 26 giugno 2015 (**doc. 23**) e 13 luglio 2015 (**doc. 24**), nonché tramite una nota illustrativa del 28 luglio 2015, a seguito di espressa richiesta di uno dei ricorrenti (**doc. 25**), nonché tramite il parere del proprio legale del 22 luglio 2015 (**doc. 28**).

È bene precisare che la stessa Regione Emilia Romagna nel parere 13 luglio 2015 pur affermando che l'impianto di produzione conglomerati bituminosi non sarebbe assoggettato al criterio del cumulo con altri progetti, non sembra aver considerato che l'autorizzazione dello stesso è connessa ed interdipendente con la procedura di VIA conclusa con delibera 12 settembre 2015, n. 83 (**doc. 34**).

E' pacifico invece che l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi è, come specificato dall'Istruttore Regionale, tecnicamente connesso con la cava che è stata approvata con il provvedimento impugnato in epigrafe sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale tramite il nastro trasportatore che costituisce un elemento essenziale per la gestione della cava.

Nel parere 13 luglio 2015, l'istruttore regionale afferma, infatti, testualmente che “l'impianto di per se stesso non deve essere sottoposto a procedura di verifica o di VIA. Caso diverso potrebbe essere se l'impianto di conglomerato bituminoso fosse realizzato all'interno di una cava (in esercizio o in fase di autorizzazione) e che esso fosse tecnicamente connesso, cioè unico, e a diretto servizio solo di quella cava e vi fosse una dipendenza diretta imprescindibile”.

Secondo l'istruttore della Regione “*da quanto risulta l'impianto di trattamento inerti al quale è collegato l'impianto di bitume non è a servizio solo delle cave limitrofe, ma può lavorare*

materia prime provenienti da altro territorio senza alcuna limitazione”.

Anche dalla nota 28 luglio 2015 (**doc. 25**) risulta il medesimo concetto; l'istruttore regionale afferma, infatti, che *“l'impianto assoggettato di per se stesso a procedura di VIA o a procedura di verifica (screening) può funzionare solo insieme all'impianto di per se stesso non assoggettato a procedura di VIA o a procedura di verifica (screening)”.*

Nel nostro caso, si è in presenza della cava che è assoggettata a procedura di VIA per legge e che è interconnessa in modo reciproco con l'impianto di frantumazione e di produzione conglomerati bituminosi.

Quindi non si vede per quale motivo l'impianto di produzione conglomerati bituminosi debba essere escluso dalla valutazione o dallo screening e, d'altra parte, è palese l'illegittimità della delibera che ha concluso la procedura di VIA della nuova cava senza considerare all'interno di essa un nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

Ribadiamo che nello stesso rapporto finale sull'impatto ambientale si dà espressamente atto che *“al fine di ridurre gli impatti ambientali fortemente negativi derivanti dal trasporto di materiali si prevede la realizzazione di un nastro trasportatore con una portata di 400 ton/h della larghezza di 650 mm sopraelevato rispetto al piano di campagna di 1 - 1,5 m e una velocità di 2.8 m/s”.*

Anche il parere del legale del Comune, per onestà intellettuale, dichiara, infatti, pur rifacendosi al parere regionale che contiene le contraddizioni suddette, che secondo la giurisprudenza comunitaria (viene citata CGE causa C-481/04 del 23 novembre 2006) *“l'effetto cumulo deve essere valutato anche se i progetti appartengono a categorie diverse se gli effetti derivanti dalla loro realizzazione possono cumularsi, per effetto additivo o sinergico in qualche modo allargando il richiamo del DM 30 marzo 2015 in maniera più stringente, al concetto di appartenenza alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato 4 del TUA”.*

4. In conclusione, quindi, è evidente che l'autorizzazione all'impatto ambientale doveva riguardare sia la cava, sia l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi oggetto dell'autorizzazione 24 luglio 2015, n. 6 (**doc. 1**), sia l'esistente impianto di trattamento inerti trattandosi di impianti interconnessi tra di loro e quindi i cui effetti devono essere considerati cumulativamente.

Quanto sopra viene confermato anche dal fatto che nelle osservazioni poste da ARPA (vedi Nota di ARPA prot. PGPC/2011/2422/XXXII/2 del 10 marzo 2011 assunta al protocollo

comunale il 16.03.2011 al n. 2145 – **doc. 49bis**) e dall’Asl (vedi Nota dell’Azienda U.S.L. di Piacenza prot. 8339 del 21 febbraio 2011 assunta al protocollo comunale il 25 febbraio 2011 al n. 1559 – **doc. 47**), si osserva ripetutamente la richiesta di valutazione del nastro trasportatore ai fini della riduzione dell’impatto del traffico veicolare, dell’impatto acustico e dell’inquinamento atmosferico specificando che l’utilizzo del nastro trasportatore si pone in alternativa al trasporto mediante autocarri.

Nel documento “*Controdeduzione alle osservazioni inerenti la procedura di VIA relativa alla richiesta di autorizzazione per l’apertura di una cava di ghiaia dell’ambito estrattivo “Molinazzo” n. 2 del P.A.E. del Comune di Gossolengo (Polo 8 del P.I.A.E. Provinciale)*” si ribadisce più volte che il materiale estratto verrà trasportato all’impianto di lavorazione esclusivamente tramite il nastro trasportatore; in particolare, è specificato che “*anche per ridurre l’eventuale incremento dell’inquinamento atmosferico, a livello progettuale, è stata prevista la predisposizione di un nastro (vedi progetto preliminare allegato), tale da permettere il trasporto dell’inerte derivante dall’escavazione, direttamente nel luogo di stoccaggio riducendo notevolmente, in tal modo, il flusso di mezzi atti al trasporto dello stesso. Tale scelta progettuale consentirà di escludere l’utilizzo di camion in fase di escavazione, con una relativa diminuzione dei fattori emissivi*”.

Come sopra detto nel parere della Regione del 13 luglio 2015 (**doc. 24**) l’arch. Di Stefano dichiara:

“ il nastro trasportatore realizzato tra la cava e la zona di stoccaggio inerti è un intervento che limita l’impatto ambientale, ma non preclude il trasporto del materiale scavato dalla cava con altri mezzi o in altri siti”.

In realtà, è dimostrato che il materiale proveniente dalla cava di nuova approvazione e destinato ad alimentare l’impianto di frantumazione e, quindi, anche l’impianto di produzione bitumati viene trasportato solo tramite il nastro trasportatore e non con l’utilizzo di altri mezzi di trasporto.

Ciò significa che tutto il materiale della cava di nuova approvazione viene trasferito esclusivamente all’impianto di frantumazione e successivamente all’impianto di produzione bitumati e da tale circostanza deriva evidentemente il fatto che tutti questi progetti sono interconnessi tra loro e non potevano essere valutati separatamente.

I.- MANCATO COINVOLGIMENTO DEL COMUNE DI GAZZOLA NELLA PROCEDURA DI VIA PER LA CAVA DEL MOLINAZZO.


9.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione all'art. 2 e 18 LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa.

1. Secondo la LR 9/99 sono considerati *“comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati”*.

Secondo l'art. 18 LR 9/99 *“Nell'ambito della procedura di V.I.A., l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 (...) Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province, dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessate.”*.

2. Nel nostro caso, come risulta dagli elaborati presentati per l'autorizzazione (**doc. 54, ultima pagina** dove viene illustrato il tracciato viabilistico dei camion per il materiale da ritombamento), l'ambito interessato dalla nuova cava nonché dal cantiere CCPL dove è stato autorizzato l'impianto di produzione di bitumati, riguarda sia il territorio del Comune di Gossolengo, e almeno il territorio del Comune di Gazzola (senza contare gli altri comuni interessati quali Borgonovo Val Tidone e Gragnano Trebbiense dove ha sede una delle due cave per fornire il materiale di ritombamento che vengono comunque attraversati dai camion per il trasporto di tali materiali).

Il tutto risulta evidente dalla tavola riportata all'ultima pagina del **doc. 51** di seguito ripresa:



Poiché risulta chiaro che il Comune di Gazzola è da considerare comune interessato poiché riceve sicuramente degli effetti connessi all’impatto ambientale relativamente alla localizzazione degli impianti qui impugnati e interventi correlati, detto comune doveva essere coinvolto nella conferenza di servizi in modo da consentirgli di manifestare il proprio parere ed eventuale dissenso.

Invece tale partecipazione è stata completamente eliminata con conseguente illegittimità degli atti approvati.

L.- ILLEGITTIMITA’ DELLA VIA PER COINCIDENZA DELL’AUTORITA’ COMPETENTE ALL’APPROVAZIONE DELLA VIA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE ALL’AUTORIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELLA VIA.

10.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell’istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa

1. Ai sensi della Direttiva UE 13 dicembre 2011, n. 92 è prescritto che “*Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro*

natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente".

Secondo il 16° considerando è di particolare rilievo per la legislazione comunitaria **“la trasparenza del processo decisionale”**.

2. La normativa italiana in materia ha previsto all'art. 7, comma 6 del Dlgs 152/06 che *“In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome”*.

Per quanto concerne la normativa della Regione Emilia Romagna, l'art. 5 LR 9/99 al comma 3 ha previsto che *“Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3”*.

Tra detti progetti compaiono, all'all. A.3, le *“Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha”* nonché all'all. B.3.2 le *“Cave e torbiere”*.

Tuttavia la LR 17/91 all'art. 11 prevede, inoltre, che *“L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12”*.

3. Con sentenza della Corte di Giustizia Sez. IV, 20 ottobre 2011, n. 574 /10 la questione sul tema di cui sopra, con riferimento alla procedura di VAS che contiene principi simili, è stata esaminata per un rinvio pregiudiziale inviato dalla Court of Appeal of Northern Ireland.

Le questioni sottoposte riguardavano in particolare: *«1) Se la direttiva 2001/42/CE debba essere interpretata nel senso che, allorché un'autorità nazionale che elabora un piano, rientrante nell'ambito dell'art. 3 [di tale direttiva], sia essa stessa l'autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro di cui trattasi, quest'ultimo possa rifiutarsi di designare, ai sensi dell'art. 6, n. 3, [della medesima direttiva] un'autorità che deve essere consultata ai fini degli artt. 5 e 6 [della stessa].*

2) Se tale direttiva debba essere interpretata nel senso che, allorché l'autorità che elabora un piano rientrante nell'ambito dell'art. 3 sia essa stessa l'autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro, incomba a quest'ultimo l'obbligo di garantire che esista un organo consultivo da designare diverso da tale autorità».

A questo fine, come risulta dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, è stato messo in risalto che, come emerge dal considerando n. 15, l'obbligo di designare le autorità da consultare deve garantire la maggior trasparenza all'iter decisionale.

In particolare la ratio ispiratrice della scelta di coinvolgere le autorità responsabili per l'ambiente nel procedimento di adozione di piani e programmi appare, dunque, quella di assicurare trasparenza all'iter decisionale nonché completezza e affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione degli effetti sull'ambiente, che deve contenere, tra l'altro, la previsione oggettiva di realistiche soluzioni alternative meno impattanti e idonee misure di mitigazione. L'autorità designata deve, quindi, essere in grado non solo di fornire essa stessa informazioni attuali e utili, ma anche di criticare, con autorevolezza, le valutazioni e le scelte effettuate dall'autorità precedente, suggerendo, sulla base delle sue conoscenze e competenze in materia ambientale, modifiche e soluzioni alternative.

Tali circostanze, secondo l'opinione dell'Avvocato Generale intervenuto nel procedimento concluso con la sentenza della Corte di Giustizia del 20 ottobre 2011, dovrebbero indurre a ritenere che «Tale autorità può quindi essere solo un organismo distinto e indipendente dall'autorità di pianificazione (e nel nostro caso dall'autorità che autorizza il progetto ndr), unica garanzia di credibilità e di efficacia della procedura di consultazione. Come rileva la Commissione nelle sue osservazioni, un "organo non può manifestamente consultare se stesso". Così come un individuo non può essere giudice e parte in un procedimento, un'autorità pubblica non può essere consultata sugli effetti di un piano (o di un'autorizzazione ndr) di cui è essa stessa autrice».

4.- La scelta del legislatore italiano in materia di VIA (e ciò accade anche in materia di VAS) è stata quella di individuare quale autorità competente nell'ambito dell'ordinamento statale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e quanto all'ordinamento regionale, il legislatore nazionale ha stabilito che l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

5.- Il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che la regione (o la provincia autonoma) non solo dovrebbero individuare in via generale, astratta e anticipata i soggetti cui viene attribuita la veste di autorità competente, ma anche che tale scelta dovrà anche ricadere

sulla pubblica amministrazione che abbia, nell'ambito regionale (o provinciale), competenze specifiche in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

Disposizioni regionali che si discostino dalle indicazioni fornite dal legislatore statale sono chiaramente non conformi al dettato comunitario.

6.- Nel sistema attualmente vigente che vede, per l'attività di cava, come autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del progetto soggetto a VIA il Sindaco del Comune e come autorità competente per la VIA su tale progetto lo stesso Comune, si evince una palese violazione di disposti normativi sopra richiamati e dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia.

Nel nostro caso l'approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale della cava è avvenuta da parte della Giunta Comunale su parere favorevole del tecnico comunale che ha predisposto il rapporto finale e tale provvedimento ha valore di autorizzazione all'attivazione della cava la cui competenza è rimessa allo stesso Sindaco del Comune.

Tale conclusione procedimentale è basata su un sistema normativo contrastante con la normativa comunitaria e pertanto illegittimo e da disapplicare.

7.- In conclusione, si evidenzia come la scelta attualmente vigente nella Regione Emilia Romagna sia in funzione della LR, sia in funzione della giurisprudenza formatasi, e cioè quella di individuare quale autorità competente la stessa autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione per l'attività oggetto di VIA, risulti illegittima laddove l'autorità che autorizza il progetto non sia quell'autorità pubblica competente, per l'ordinamento interno, in materia ambientale dotata di un'autonomia reale in termini di mezzi amministrativi e risorse.

Quindi la soluzione più aderente alla direttiva comunitaria, così come doveva essere recepita dal legislatore italiano, è quella di individuare una pubblica amministrazione munita di comprovate competenze tecnico/scientifiche in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, che, nell'ambito regionale e/o provinciale, possa svolgere il compito attribuitole.

8.- Nel caso di cui trattiamo invece la procedura si è svolta tutta da parte di un'autorità competente (Comune) che ha autorizzato un'attività rimessa alla stessa autorità competente (sempre il Comune) e quindi detta attività non è conforme alla normativa comunitaria così interpretata dalla Corte di Giustizia.

9.- Come da conclusioni riportate nel presente atto, si chiede pertanto che i provvedimenti così impugnati vengano annullati con disapplicazione delle norme nazionali e regionali

eventualmente in contrasto, in subordine si chiede che la questione venga rimessa alla Corte di Giustizia per l'interpretazione pregiudiziale come di seguito si espone.

M.- MANCANZA DI VIA CUMULATIVA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE 28/13 INTESTATA A INERTI TREBBIA SPA.

11.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione all'art. 2 e 18 LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo.

1. Come era stato illustrato in punto di fatto già nel ricorso introduttivo, CCPL ha presentato una richiesta di autorizzazione per l'apertura di un nuovo sito estrattivo nell'ambito di cui parliamo, la cui valutazione di impatto ambientale si è conclusa con delibera di GC n. 83/15 sopra menzionata, ed ha altresì chiesto la voltura dell'autorizzazione all'attività estrattiva di un altro soggetto con provvedimento, a quanto consta, non ancora rilasciato (**doc. 1quater e 1quinqies**).

Sul punto precisiamo che uno dei ricorrenti ha presentato in data 3 settembre 2015 (**doc. 81**) l'istanza di accesso sul provvedimento di volturazione di cui tratta il cartello esposto sul cantiere (**doc. 1quater**).

A tale richiesta risulta espressa opposizione da parte di CCPL Inerti con lettera 1 ottobre 2015 (**doc. 82**) che dichiara che non è stata ancora emanata la determina di voltura del provvedimento autorizzativo.

Successivamente, con lettera 19 ottobre 2015, il richiedente ha specificato i profili di proprio interesse chiedendo ulteriormente la produzione del provvedimento di volturazione (**doc. 83**).

2. A prescindere dal fatto che detto provvedimento sia stato emanato, o meno, tale richiesta è evidentemente mirata a verificare la consistenza della possibile autorizzazione rilasciata, di fatto, alla CCPL Inerti, di estrazione - nel complesso del polo, di un quantitativo superiore a 1 milione di mc di inerti (oltre all' impianto di conglomerati bituminosi, messa in riserva di rifiuti speciali, area deposito fanghi, ecc) senza una Valutazione di Impatto Ambientale Cumulativa.

3. Riservata la proposizione di motivi aggiunti una volta che il Comune di Gossolengo riscontrerà l'istanza di accesso agli atti e rinviato all'istanza istruttoria di seguito riportata

quanto domandato in sede amministrativa, è evidente che detta attività andrebbe a coinvolgere un complesso estrattivo di dimensioni enormi in assenza della valutazione cumulativa delle attività.

N.- MANCATA FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 TER, COMMA 2 L. 241/90 E PERPLESSITA' DEL PARERE ESPRESSO DALLA SOPRINTENDENZA;

12.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91 e in relazione all'art. 14ter, comma 2 L. 241/90). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo.

1. L'art. 14 ter L. 241/90 prevede che *“In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*.

Il comma 7 prevede che *“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”*.

Nel ns caso quindi il responsabile dello Sportello Unico ai sensi del comma 2 avrebbe dovuto concordare con il Soprintendente il calendario per lo svolgimento delle conferenze, considerato che tale norma prevede che *“I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali”*.

Questa attività è presupposto necessario perché la convocazione del Soprintendente in conferenza sia regolarmente effettuata e quindi il responsabile del procedimento avrebbe dovuto dare dimostrazione che il Soprintendente era stato convocato per una delle date fissate nel calendario di cui al comma 2 sopra menzionato.

Questa circostanza non consta minimamente dai provvedimenti impugnati da cui non risulta neppure la menzione dall'avvenuta convocazione in sede di conferenza per la data calendarizzata.

2. Come risulta dal verbale della conferenza di servizi del 23 febbraio 2011 (**doc. 45**) la Soprintendenza ai beni ambientali era assente a tale conferenza, era altresì assente alla seconda conferenza in relazione alla quale ha solo inviato una nota per verificare la sussistenza del vincolo paesaggistico (**doc. 53**).

Come da lettera 23 dicembre 2013 (**doc. 59**) la Soprintendenza ha precisato che la documentazione istruttoria era palesemente carente e doveva essere integrata.

Solo nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (**doc. 62**) risulta coinvolta la Soprintendenza che con lettera 8 agosto 2014 ha ribadito la mancanza di elaborati progettuali per esprimere proprio parere (**doc. 63**).

A fronte di tale comunicazione, con lettera 15 dicembre 2014, pur in assenza della documentazione richiesta poiché *“l'analisi della visibilità delle opere omette di considerare gli impatti visivi prodotti dai cumuli e dalle operazioni di scavo”*, la Soprintendenza ha infine espresso un provvedimento favorevole ma perplesso poiché si è pronunciata sottoponendo il parere favorevole a tutta una serie di prescrizioni che comportano un sostanziale rifacimento del progetto da riesaminare in sede di VIA.

Se invece la procedura fosse stata svolta correttamente l'ente si sarebbe pronunciato sulla base di una documentazione completa ed in sede di conferenza di servizi.

O.- VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 9, LETT. B) LR 19/09 ED ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 5 DEL PIAE 2011 NELLA PARTE IN CUI CONSENTE L'ATTIVAZIONE DI POLI ESTRATTIVI ULTERIORI.

13.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91 e in relazione all'art. 6, comma 9 LR 19/09). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo. Illegittimità dell'art. 5 PIAE 2011 approvato con deliberazione di CP del 21 dicembre 2012, n. 124.

1. L'art. 6, comma 9 LR 19/09 prevede che *“Sino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'Area Contigua sono consentite le attività estrattive secondo quanto previsto e*

prescritto dalla pianificazione provinciale e comunale di settore, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è consentito portare a termine le attività estrattive in atto sino ad esaurimento delle potenzialità pianificate;

b) per i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli di Piano comunale delle attività estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA, all'interno della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), dovrà essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco;

c) i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le loro varianti, prima della loro approvazione, sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2005, al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco”.

2. Come si vede la norma relativa all’istituzione del Parco fluviale del Trebbia con specifico riferimento all’area contigua nel quale ricade il progetto di cava consente l’attività estrattiva solo secondo quanto prescritto dalla pianificazione provinciale ma a patto che vengano rispettate le tre prescrizioni sopra menzionate e cioè che trattasi di attività autorizzate da concludere, attività per la quale essendovi state delle volumetrie residue incluse nel PAE era pendente una procedura di VIA non ancora conclusa.

Viene altresì prescritto che in caso di nuovi strumenti di pianificazione sia obbligatorio il parere di conformità dell’ente di gestione del parco.

3. Alla luce di questa normativa l’attività estrattiva pur essendo consentita nella pianificazione provinciale o comunale, può quindi riguardare solo attività che rispettino anche le prescrizioni suddette.

Così non avviene nel PIAE 2011 approvato con deliberazione di CP 124 del 21 dicembre 2012 il cui art. 5 contempla l’individuazione di un incremento del polo estrattivo “Molinazzo” consentendo come quantitativi quantificati dal PAE comunale 280.000 mc di estrazione di ghiaie per un comparto per il quale non era pendente nessuna procedura di VIA all’epoca dell’entrata in vigore della LR 19/09.

Tale previsione pertanto è illegittima e viene quindi impugnata insieme con l’atto applicativo.

P.- ILLOGICITA’ DEL PROGETTO PRESENTATO CON RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE CON LA FALDA E ILLOGICITA’ DEL PARERE ESPRESSO

NELLA CONFERENZA A SEGUITO DELLE RICHIESTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA.

14- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo.

1. Un'ulteriore elemento di illogicità dello studio di valutazione di impatto ambientale emerge dall'esame del capitolo "Sottosuolo" contenuto nella relazione illustrativa (**doc. 78, capitolo 6 punto 6**).

Infatti in questa parte dello studio il progettista ha indicato quali potrebbero essere le interferenze e gli impatti sull'assetto idrogeologico della nuova cava.

Come risulta da tale relazione il progettista ha rilevato quanto segue *"venute idriche sono state intercettate in tutte le trincee (tranne che nella trincea n.11 dove non è stata raggiunta la base del livello limoso presente al di sotto del terreno agrario); la profondità cui sono state riscontrate tali venute idriche è risultata compresa tra circa 3 m e 4,5 m (in corrispondenza della tr 13 è però risultata di 2,5 m); i valori più elevati, superiori ai 4 m, si riscontrano in corrispondenza del settore N dell'area di intervento.*


I valori di soggiacenza riscontrati in corrispondenza delle trincee (come del resto quelli rilevati nei vicini pozzi oggetto di indagini piezometriche), sono riferibili non alla prima falda, ma più propriamente ad una falda sospesa direttamente alimentata dal vicino Rio Comune; in altri termini le emergenze idriche rilevate corrisponderebbero alle acque di scorrimento sotterraneo derivanti dalle perdite di fondo del citato rio.

Tale ipotesi è suffragata dal fatto che, nei periodi di secca di tale corso d'acqua, nel sottosuolo non è mai stata intercettata acqua alle profondità indicate, come accertato direttamente nel corso delle operazioni di scavo effettuate in zona (attività estrattiva in essere nello stesso ambito estrattivo appena a S di Ponte Nuovo)".


Sulla base di questa premessa il progettista ha ritenuto che *"In ogni caso, come direttamente verificato durante attività di escavazione pregresse, con ridotta profondità di scavo, condotte in zona, la semplice creazione di piccoli canali di drenaggio è sempre stata sufficiente ad eliminare problemi di interferenza tra scavi ed acque sotterranee; ciò fa ritenere più che attendibile l'ipotesi che il primo livello idrico nel locale sottosuolo sia quello di una falda*

sospesa di scarso significato alimentata dal Rio Comune, posta al di sopra di quella principale che è più profonda”.

Per quanto concerne la raffigurazione della situazione idrogeologica dell'area di cava il progettista ha riportato la seguente figura



La cui legenda è la seguente



Sulla base di tali dati dovendo valutare i potenziali “*impatti sull'assetto idrogeologico*” il progettista ha indicato quanto segue: “ *I dati derivanti dalle stratigrafie dei pozzi, dalle indagini freaticometriche e dalle trincee geognostiche hanno permesso di determinare la*

presenza di una falda sospesa ad una profondità compresa tra 3,5 e 4 metri dal piano campagna.

Il piano di coltivazione prevede un franco di sicurezza di 1 m dalla falda.

Pur tenendo conto del fatto che la falda, presumibilmente alimentata dalle perdite di fondo del rio Comune, possa risalire anche oltre i livelli osservati nelle indagini e riportati negli allegati cartografici alla relazione geologica, in fase di coltivazione è comunque prevista la realizzazione di canali di scolo drenanti che permetteranno di convogliare le eventuali intercettazioni di acqua, allontanarle e scaricarle tramite apposite diramazioni nella rete di canalizzazione esistente e verso tratti più a valle del Rio Comune. Una volta terminata l'attività estrattiva in ciascun lotto la sistemazione comporterà il ritombamento e il ripristino della morfologia del territorio iniziale. In tal modo la quota del piano campagna tornerà ad essere ben al di sopra del livello piezometrico. In linea generale, le considerazioni sopra effettuate consentono di affermare con sufficiente sicurezza che non sono prevedibili interferenze tra l'assetto idrogeologico del sottosuolo e l'attività estrattiva”.

2. Le conclusioni a cui giunge il progettista sono del tutto inattendibili avendo riguardo ai dati specificati nello studio di incidenza (**doc. 79**) ed in particolare alla eseguite tabella

	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 3 ¹	Lotto 4	Lotto 4 ¹	Lotto 5
Area piano campagna (mq)	17.560	28.064	24.615	17.795	43.243	5.397	21.071
Area fondo scavo (mq)	13.995	25.644	22.382	17.795	39.892		18.826
H min scavo (m)	2,20	2,50	2,80		2,90		2,40
H media scavo (m)	3,50	3,50	3,50		4,00		3,50
H media scotico	0,20	0,70	0,80		0,70		0,50
H media scarto (m)	0,20	0,20	0,20	1,50	0,30	1,00	0,30
Volume lordo (mc)	46.174	87.668	76.786		153.894		64.388
Volume scortico (mc)	3.512	19.645	19.692		30.272		10.535
Volume scarto (mc)	3.512	5.613	4.923	26.693	12.974	5.397	6.321
Volume netto (mc)	39.150	62.411	25.478		105.251		47.532

Come risulta dalla tabella infatti, considerando una profondità media dello scavo per tutti i lotti di mt 3,5 tranne che per il lotto 4 (tra l'altro più prossimo alle abitazioni) di ben mt 4, è evidente che non è possibile non interferire con la falda considerato che la tabella riportata più sopra indica la falda ad una profondità di mt 3,50 per quanto riguarda il pozzo 21 in base al rilevamento del settembre 2006 e addirittura a solo mt 3,10 per il rilevamento del pozzo 22 sempre di settembre 2006.

Inoltre le

Curve isopiezometriche con indicazione della quota assoluta della prima falda espressa in m s.l.m. (riferite al periodo Maggio - Giugno '78).

risultano dalla tavola riportata nella relazione illustrativa a mt 100/105 SLM mentre nello studio di incidenza (**doc. 79**) risulta quanto segue: “Per quanto riguarda le profondità di

scavo in m s.l.m., esse oscillano da un minimo di circa 97,50 m ad un massimo di circa 99,80 m nel lotto 1, da un minimo di circa 100,10 m ad un massimo di circa 100,80 m nel lotto 2, da un minimo di circa 99,40 m ad un massimo di circa 101,50 m nel lotto 3, da un minimo di circa 101,10 m ad un massimo di circa 102,10 m nel lotto 4 e da minimo di circa 101,20 m ad un massimo di circa 102,50 m nel lotto 5”.

È evidente quindi che lo scavo previsto nel progetto va ad interferire direttamente con la falda presente in loco.

2. Per quanto riguarda la tesi del progettista, secondo cui si tratterebbe non di falda, ma di *“falda sospesa direttamente alimentata dal vicino Rio Comune”* e quindi non della vera e propria falda, ma di un immissione acquifera derivante dalle perdite di tale corso d’acqua, al di là del fatto che si tratta di un’affermazione sostanzialmente indimostrata poiché tutti i rilevamenti effettuati sui pozzi in mesi ed anni diversi, come riportati sulla tabella di cui alla relazione illustrativa, non possono dare detta conclusione, emerge dal parere rilasciato dal Consorzio di bonifica che detta problematica poteva essere agevolmente risolta dall’operatore mediante l’impermeabilizzazione di detto Rio Comune.

Infatti dal verbale della seconda conferenza di servizi (**doc. 53**) emerge che

In merito alla richiesta avanzata dal Consorzio di Bonifica in merito alla possibilità che la CCPL Inerti spa possa intervenire con opere direttamente sul canale di irrigazione al fine di evitare dispersioni delle acque nei terreni confinanti anche interessati dall’escavazione per evitare problematiche di pompaggio di acqua dall’area di escavazione, il Geom. Cignatta in rappresentanza della CCPL Inerti spa dichiara che in questo momento non si sono le condizioni economiche da parte della ditta di effettuare opere di isolamento del canale di irrigazione.

Tale risposta alla richiesta del Consorzio al di là del fatto che non è giustificata poiché le condizioni economiche non possono prevalere sulla valutazione ambientale che porti alla miglior soluzione, dimostra che era perfettamente possibile evitare la suddetta dispersione delle acque del Rio Comune il che però avrebbe fatto emergere la problematica di cui sopra e cioè la circostanza che verosimilmente la falda rilevata non è una falda “sospesa” ma è la falda effettiva.

Lo stesso parere del Consorzio espresso il 14 gennaio 2013 (**doc. 57**) è quindi errato perché pone come alternativa l’impermeabilizzazione rispetto al pompaggio delle acque filtranti dal canale ed affioranti nella cava.

Questa soluzione giustificata sulla maggiore economia di lavorazione non è evidentemente accettabile proprio perché l’alternativa dovrebbe garantire la maggior protezione ambientale.


R.- ILLOGICITA’ DEGLI ESITI DELLA RELAZIONE ACUSTICA

15.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (art. 8, comma 4 L 447/95 in relazione al DM 16 marzo 1998). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1. Un'ulteriore illegittimità della VIA deriva dall'esame delle controdeduzioni alle osservazioni (**doc. 51**) per quanto concerne il capitolo "rumore".

Infatti, a fronte dell'osservazione secondo cui *"Si ritiene inoltre che debba essere preventivamente valutato l'impatto acustico generato dall'attività di escavazione, dall'incremento del traffico veicolare e dall'entrata in funzione del nastro trasportatore"*, la risposta del progettista è stata la seguente *"Come evidenziato nel cap. 10 – rumore, nelle adiacenze dell'area di intervento non sono presenti agglomerati urbani o strutture particolarmente sensibili. L'unica realtà più prossima all'area di scavo è data dalla Frazione Molinazzo di Sotto. Questa, all'interno del piano di zonizzazione acustica, viene inserita in classe IV, quindi con dei limiti immissivi pari a 65 LeqdB diurni e notturni di 55LeqdB. Al fine di verificare, nel dettaglio, le eventuali evidenze riconducibili agli effetti di un possibile impatto acustico, è stato predisposto uno studio di dettaglio (vedi Allegato 1). Dallo studio acustico predisposto, si evince che l'intervento risulta ampiamente compatibile con i vincoli di legge previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica"*.

Già da questa risposta si rileva un palese errore in quanto, come si evince dallo stesso documento allegato 1 a detta relazione, di cui all'immagine sotto riportata, i ricettori sensibili non sono solo i punti R1 e R2 rilevati ma anche le abitazioni poste a metà strada tra i due punti ove risiedono peraltro alcuni dei ricorrenti.



Dette abitazioni non si trovano in classe 4 con limiti immissivi pari a 65db diurni ma in classe 3 i cui i limiti immissivi sono 60db diurni.

In secondo luogo e posto comunque che il rilevamento delle immissioni acustiche alle abitazioni sopra indicate non è stato effettuato, emerge che il metodo seguito dal progettista è completamente errato poiché non ha considerato, sia per il rilevamento R1, sia per il rilevamento R2, le immissioni acustiche derivanti dalla strada provinciale e dall'attività di cava.

Inoltre, a pag. 5 dell'allegato 1, è indicato che per il ricettore R2 si è fatto riferimento alla misura del monitoraggio 2009 utilizzato anche per la valutazione di impatto acustico dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi.

Da queste misure quindi il progettista ha preso in considerazione solo "*il lontano frantoio di CCPL*".

Nel verificare i risultati ottenuti e applicando la formula di attenuazione lineare e cioè la propagazione caratterizzata dall'attenuazione per divergenza geometrica, il progettista ha indicato che per la sorgente R1 si ottiene un contributo finale che rispetterebbe il limite assoluto indicato nella tabella a pag. 8, mentre per il rilevamento R2 si otterrebbe un limite finale di 57,9db confrontato con il limite assoluto di 65db contro i 60db che interessano le abitazioni in classe 3.

Inoltre il contributo acustico è risultato diluito con riferimento alle intere 16 ore diurne, mentre come specificato nella stessa relazione il nastro trasportatore opera dalle 7 alle 18 con una pausa dalle 12 alle 13, quindi il livello di rumore diluito doveva essere considerato su tale minor numero di ore e non sulle 16 ore teoriche.

I risultati sono comunque falsati dal fatto che non si tiene conto né della strada né del rumore dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso autorizzato contestualmente alla cava e con esso connesso.

S. SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PSQA DEL 2008 E DELLE SUCCESSIVE VARIANTI AL PSQA E SULLA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 6/2015.

16. Violazione della L.R. 5/2004 in tema di Valutazione d'incidenza. Illegittimità del provvedimento unico n. 6/2015 di autorizzazione dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e della convenzione del 2008 (doc. 2) per il mancato

svolgimento della procedura di Valutazione di incidenza positiva. Illegittimità derivata della successiva variante del 2011 (doc. 2 bis).

Come anticipato nel ricorso introduttivo, il 3 settembre 2007, CCPL presentava al Comune di Gossolengo la domanda di autorizzazione al Programma di Sviluppo e Qualificazione Ambientale (PSQA) relativo all'impianto n.13 e cioè all'impianto di frantumazione inerti esistente in loco; con delibera di Giunta n. 66 del 22 maggio 2008, il Comune approvava lo schema di convenzione per l'attuazione del PSQA.

Il 9 luglio 2008, il Comune e CCPL sottoscrivevano la convenzione (**doc. 2**) in base alla quale CCPL era autorizzata alla costruzione di una palazzina uffici, all'installazione di un impianto di betonaggio e all'installazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi ciò a fronte di opere di mitigazione ambientale quali lo spostamento di una stadera a ponte, l'arretramento dell'area di cantiere (rispetto all'alveo del fiume Trebbia), la messa a dimora di una siepe di mascheramento e la messa a coltura di formazioni arboreo-arbustive nella zona di cantiere arretrata.

Come, altresì, anticipato l'attuazione del PSQA, di cui alla citata convenzione del 2008, non è avvenuta da parte di CCPL o comunque detto progetto è stato eseguito in difformità dagli accordi e quindi può concludersi che il PSQA non è stato attuato (**doc. 2bis** - tavola relativa alla variante al PSQA prodotta in data maggio 2011).

Occorre aggiungere, ora, che la Convenzione del 2008 specifica espressamente, nelle premesse, che *“il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale è stato sottoposto a Valutazione di incidenza positiva ai sensi della L.R. 7/2004”*.

Ebbene, a seguito di domanda di accesso agli atti da parte dei ricorrenti relativa alla documentazione di cui alla Valutazione di Incidenza Positiva richiamata nelle premesse della convenzione del 2008, il RUP, Arch. Fornasari, risponde che: *“Da: Ufficio Urbanistica di gossolengo [mailto:urbanistica.gossolengo@sintranet.it] Inviato: sabato 17 ottobre 2015 11.10 A: Studio Tecnico Geom. Uggè Federico Oggetto: Re: Richiesta Accesso agli atti.*

Mi dispiace ma nelle procedure del 2008 non era presente la documentazione richiesta. Arch. Fornasari” (cfr. email del 17 ottobre 2015).

Da quanto sopra, è evidente che la procedura in oggetto è illegittima per l'assenza della necessaria e preventiva Valutazione di incidenza positiva prescritta dalla L.R. 7/2004.

Ne deriva, che il provvedimento di autorizzazione del impianto di produzione di conglomerati bituminosi (**doc. 1**) è illegittimo, oltre che per il fatto della mancata attuazione del PSQA da

parte di CCPL, anche per l'omessa procedura di Valutazione d'incidenza ambientale positiva prevista dalla normativa.

ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE

(EX ART. 267 TFUE)

Visto quanto sopra illustrato e ove l'Ecc.mo Collegio non condivida in ipotesi le illegittimità dedotte con il motivo L10 di impugnazione, si chiede che gli atti vengano trasmessi alla Corte di Giustizia per sottoporre il seguente quesito.

«1) Se la Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 debba essere interpretata nel senso che, allorché un'autorità nazionale che è competente all'approvazione del progetto sottoposto a VIA sia essa stessa l'autorità con competenza alla valutazione di impatto ambientale secondo la normativa dello Stato membro, quest'ultimo possa rifiutarsi di designare, ai sensi della medesima direttiva, un'autorità autonoma ed indipendente, anche in termini di personale e potestà istruttorie che deve essere competente per la VIA stessa.

2) Se tale direttiva debba essere interpretata nel senso che, allorché l'autorità che è competente ad autorizzare il progetto sottoposto a VIA sia essa stessa l'autorità con competenza alla valutazione della VIA secondo la normativa dello Stato membro, incomba a quest'ultimo l'obbligo di garantire che esista un organo consultivo da designare diverso dall'autorità competente ad autorizzare il progetto”.

ISTANZA ISTRUTTORIA

1. Con riferimento alle istanze di accesso agli atti presentate al Comune di Gossolengo (**doc. 81 e 83**) si chiede che venga ordinato al Comune stesso di riscontrare tali richieste producendo, se rilasciato, il provvedimento di volturazione della cava autorizzata alla società Inerti Trebbia Srl e a CCPL Inerti Spa.

* * *

Tutto ciò premesso i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi assumono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione, **annullare** i provvedimenti come impugnati in epigrafe disponendo altresì del risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, come ci si riserva di quantificare in corso di causa, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio previa, occorrendo, disapplicazione di ogni atto contrario o previa rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale sopra indicata.

Si precisa che i presenti motivi aggiunti derivano solo dalla necessità di impugnare un atto che l'amministrazione ha frazionato rispetto alla procedura principale e che il presente ricorso non contiene domande nuove così come intese dalla sent. della Corte di Giustizia C-61/14 del 6 ottobre 2015 secondo cui qualora i motivi aggiunti *“non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, (il Giudice ndr) è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”*.

La presente controversia rimane di valore indeterminato.

Milano, li 5 novembre 2015

Avv. Stefano Soncini

Avv. Claudio Sironi

Si deposita:

35. Istanza di accesso agli atti

36. Comunicazione Comune di Gossolengo 25 settembre 2015;

37. Nota trasmessa in data 9 novembre 2010, n. 9975 di prot. con cui la ditta CCPL ha presentato la domanda di attivazione della VIA con il relativo progetto e relazioni allegate;

38. Nota Comune 6 dicembre 2010;

39. Verbale della riunione della commissione Qualità Architettonica del 7 dicembre 2010;

40. Nota comune Gossolengo 9 dicembre 2010 n. 10809;

41. Deposito e pubblicazione su Cronaca locale;

42. Deposito su BURE;

43. Nota 9 febbraio 2011 n. 1099 dell'AIPO di parere favorevole;

44. Nota n. 7 febbraio 2011 n. 1057 della Soprintendenza Archeologica;

45. Verbale della prima conferenza di servizi e relativa convocazione;

46. Attestato di presenza;

47. Osservazioni: Asl Piacenza 25 febbraio 2011 n. 1559;

48. Provincia Piacenza 16 marzo 201 n. 2150;

49. Richiesta di integrazioni del Comune di Gossolengo 31 marzo 2011, n. 2682;

49bis. Parere ARPA Piacenza n. 2145 del 16 marzo 2011;

50. Nota Comune Gossolengo 24 settembre 2012;

51. Controdeduzione alle osservazioni maggio 2012;

52. Lettera Comune Gossolengo 7 novembre 2012;
- 52bis. Parere favorevole Asl 7 novembre 2012
53. Verbale della seconda conferenza;
54. Attestato di presenza;
55. Parere definitivo ARPA 19 dicembre 2012;
56. Parere AIPO 27 dicembre 2012;
57. Parere Consorzio Bonifica 14 gennaio 2013;
58. Nota 7 dicembre 2013 inviata alla Soprintendenza;
59. Nota 23 dicembre 2013 trasmessa dalla Soprintendenza;
60. Verbale della Commissione Qualità Architettonica 17 luglio 2014;
61. Relazione tecnica illustrativa;
62. Integrazione del proponente 19 luglio 2014 n. 7087;
63. Richiesta della Soprintendenza 9 agosto 2014;
64. Nota ARPA 29 dicembre 2014;
65. Nota 15 dicembre 2014 trasmessa dalla Soprintendenza;
66. Autorizzazione paesaggistica 22 dicembre 2014 n. 12029;
67. Parere favorevole USL 16 gennaio 2015;
68. Convocazione terza conferenza 22 dicembre 2014;
69. Nota Soprintendenza 20 gennaio 2015;
70. Verbale terza conferenza di servizi;
71. Attestato di presenza;
72. Osservazioni Provincia di Piacenza del 27 gennaio 2015;
73. Nota USL 5 maggio 2015;
74. Convocazione quarta conferenza 25 maggio 2015
75. Verbale quarta conferenza (finale);
76. Attestato di presenza;
77. Bozza di rapporto finale sull'impatto ambientale;
78. Studio di impatto ambientale – relazione illustrativa;
79. Studio di incidenza sulla cava;
80. Relazione di compensazione ambientale;
81. Richiesta di accesso agli atti 3 settembre 2015;
82. Comunicazione del 1 ottobre 2015 di CCPL;

83. Richiesta di accesso agli atti del 19 ottobre 2015;

84. Art. 5 PIAE 2011.

RELATE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto, avv. Stefano Soncini, in base alla legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 12 marzo 2008, previa iscrizione sul mio registro cronologico ai n. da _____ a _____, ho notificato per conto di **STEFANIA MASSARI e altri**, il su esteso atto a:

1) **COMUNE DI GOSSOLENGO**, in persona del legale rappresentante Sindaco *pro tempore*, con sede in Gossolengo Piazza Roma n. 16 (29020), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

2) **PROVINCIA DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante Presidente *pro tempore*, con sede in Piacenza Via Garibaldi n. 50 (29121), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

3) **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Bologna Viale Aldo Moro 52 (40127), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

4) **CCPL INERTI SPA**, costituitasi in giudizio con gli avv.ti Giuseppe Manfredi e Eugenia Monegatti Ziliotti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultima in Parma, Piazza Garibaldi n. 7 (_____), ivi trasmettendone copia conforme all'originale

per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

- 5) **INERTEC SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Reggio Emilia Via M.K. Gandhi n. 8 (42123), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

- 6) **ELENA BUSCARINI** abitante in Gossolengo – Loc. Pontenuovo (29020), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

- 7) **ENRICO BUSCARINI** abitante in Gossolengo – Loc. Pontenuovo (29020), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

- 8) **INERTI TREBBIA SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Piacenza - Piazza Cavalli 68 (29100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

- 9) **USL – SEZIONE DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

con sede legale in Piacenza Via Antonio Anguissola 15 (), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

10) **ARPA – SEZIONE DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Piacenza Via XXI Aprile n. 48 (29100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

11) **ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Langhirano P.za G. Ferrari, 5, CAP (43013) presso la Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

12) **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**, in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore* domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna Via G. Reni, 4 (40100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

13) **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore* domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna Via G. Reni, 4 (40100), ivi trasmettendone copia conforme

all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

14) **AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO** in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna Via G. Reni, 4 (40100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____

15) **COMUNE DI GAZZOLA** in persona del legale rappresentante Sindaco *pro tempore* con sede in Gazzola Via Roma, 1 (29010), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini _____